



Al personale docente ed Ata dell'IIS Curie Sraffa ,

le sottoscritte Rappresentanze della Uil RUA Scuola, FLC CGIL e Snals Confasal formano la presente al fine di stigmatizzare l'illegittima condotta assunta nei confronti delle rappresentanze sindacali presenti presso l'Istituto diretto dalla Dirigente d'Amore Raffaella e contestarne la palese antisindacalità.

Come è noto, in data 2 agosto 2023, è stato promosso un giudizio avverso il Ministero dell'Istruzione e del Merito volto a denunciare la natura antisindacale delle modalità con le quali la Dirigenza della scuola ha gestito la contrattazione integrativa ed a contestare l'illegittimità del provvedimento assunto all'esito della stessa.

A tal proposito, è doveroso chiarire che il suddetto ricorso è stato promosso esclusivamente nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito – unico soggetto provvisto della legittimazione passiva – e non già della Dirigente, della quale è stato contestato esclusivamente l'operato.

Nessuna notifica, infatti, è mai stata eseguita nei confronti della dott.ssa D'Amore, la quale non è stata nemmeno convenuta in giudizio, sebbene possa essere coinvolta dal Ministero.

Ebbene, nonostante il diritto d'azione costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. consenta alle organizzazioni che rappresentano i lavoratori di agire in giudizio - tra gli altri motivi - affinché venga accertata l'eventuale invalidità di provvedimenti lesivi delle prerogative sindacali, codesta Dirigenza ha irritualmente contestato la legittimità dell'azione intrapresa con comunicazioni rivolte a tutto il personale scolastico, con le quali ha invitato i lavoratori ad assumere posizione sulle presunte conseguenze che sarebbero scaturite dall'iniziativa giudiziale intrapresa.

In particolare, in data 22 settembre 2023, è stata affissa in sala insegnanti una comunicazione a firma de "Lo Staff" nella quale, oltre ad essere fornita una ricostruzione di parte dei fatti sui quali sarà chiamato a pronunciarsi il Giudice del lavoro, è esposto quanto segue:

- la Dirigente dichiara che, in ragione del suddetto contenzioso giudiziario, ha ritenuto *"cautelare ed opportuno sospendere il pagamento delle retribuzioni connesse alla contrattazione integrativa (...) e al FIS, fino alla conclusione del contenzioso"*;
- le rappresentanze sindacali sono accusate di non aver informato i lavoratori dell'iniziativa giudiziale assunta;
- i lavoratori vengono invitati a chiedere alle RSU chiarimenti in ordine all'azione promossa presso il Tribunale di Milano, *"anche alla luce del fatto che tale azione ha avuto come conseguenza la sospensione delle procedure di pagamento per tutti coloro che hanno effettuato attività aggiuntive"*.

La Dirigenza scolastica o, in ogni caso, lo Staff di quest'ultima con la condotta assunta ha nuovamente fornito dimostrazione di non nutrire alcun rispetto verso le relazioni sindacali.



Preliminarmente, si rileva che, a seguito della ripartizione delle risorse del MOF da parte del Ministero, i Dirigenti sono tenuti a procedere alla liquidazione delle risorse ottenute secondo le determinazioni assunte all'esito della contrattazione integrativa.

La decisione assunta dalla dott.ssa D'Amore di sospendere i pagamenti, dunque, costituisce un conclamato inadempimento della Dirigente ai propri doveri ed obblighi, oltre a costituire un atto assolutamente arbitrario e, come tale, illegittimo.

Si rileva, infatti, che la mera radicazione dell'azione presso il Tribunale non costituisce titolo idoneo a sospendere l'efficacia dell'atto unilaterale impugnato, che è tuttora valido e soprattutto vincolante per la stessa dott.ssa D'Amore.

A tal proposito, peraltro, si osserva che nel ricorso che la Dirigente afferma di aver ricevuto (ma che evidentemente non ha letto con attenzione) non è stata nemmeno sottoposta una domanda cautelare, sicchè non sussiste nemmeno il pericolo che il Giudice possa pronunciarsi con un provvedimento provvisorio in via d'urgenza.

Pertanto, la pretesa della dott.ssa D'Amore di sospendere i pagamenti per esigenze cautelari non trova riscontro (allo stato) in nessun provvedimento giudiziale e, conseguentemente, costituisce un mero arbitrio, del quale la dirigenza è tenuta a rispondere non solo nei confronti del personale, ma anche nei confronti dell'Ufficio Scolastico e del Ministero, atteso che con la decisione rivendicata sta trattenendo denaro pubblico che un suo stesso provvedimento ha riconosciuto in favore dei lavoratori.

I chiarimenti in ordine ai mancati pagamenti, quindi, non dovranno essere resi dalle organizzazioni sindacali, ma dalla sola Dirigente.

Ciò posto, non corrisponde al vero la circostanza secondo la quale le rappresentanze sindacali non avrebbero reso ai lavoratori le dovute informazioni in ordine all'iniziativa giudiziale intrapresa, atteso che, nel corso dell'assemblea del **10 febbraio 2023**, le stesse RSU hanno palesato la volontà di contestare la condotta tenuta dalla dirigente in sede di contrattazione integrativa e di impugnare l'atto unilaterale assunto all'esito delle trattative.

Ciò posto, si rappresenta che la condotta assunta dalla Dirigenza è sufficiente ad integrare gli estremi del comportamento antisindacale, in quanto è evidentemente inteso a screditare il legittimo operato dei sindacati e l'immagine degli stessi.

Sul punto, si osserva che la giurisprudenza ha chiarito con numerose pronunce che l'antisindacalità, ai sensi dell'art. 28 Statuto dei Lavoratori, può essere ravvisata anche laddove il comportamento censurato costituisca una lesione mediata, dalla quale consegue un pregiudizio apprezzabile alla credibilità del sindacato presso i lavoratori (cfr. Trib. Lecco - 3 settembre 2021 - ord. 954/2021; conf. Cass. Civ. - sez. lav. - 22 maggio 2019 - n.13860; Cass. Civ.).

Nel caso di specie, il tentativo di convincere i lavoratori che il mancato pagamento di fondi sia riconducibile alla legittima attività dei sindacati e l'invito a chiedere contezza di questi fatti ai sindacati

è evidentemente un espediente – peraltro tanto scoperto quanto maldestro – teso ad indebolire l'immagine delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori che hanno osato censurare presso un Giudice l'illegittimo operato del Dirigente scolastico.

Con la presente, pertanto, si intima a codesta Dirigenza ed al suo Staff di sospendere le iniziative contestate e, in particolare, di ritirare le comunicazioni affisse negli spazi comuni dell'Istituto Marie Curie-Piero Sraffa" di Milano, nonché di desistere dal porre in essere ulteriori attività lesive delle prerogative sindacali.

Resta inteso che, in difetto di concreto riscontro, le sottoscritte organizzazioni si riservano di avviare ulteriori iniziative ai sensi del richiamato art. 28 L. 300/70 - Statuto dei lavoratori, in ragione della conclamata antisindacalità delle condotte censurate.

